



## I RIFLESSI DELLA LEGGE N. 219/2012 SUGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE DEL MINORE DIVERSI DALLA POTESTÀ.

GELSOMINA SALITO

Sommario: 1. La protezione del minore alla luce delle novelle disposizioni. – 2. La scelta del tutore. – 3. I “curatori” del minore.

1. La cura e la protezione del minore sono affidate, come è noto, ai genitori, quali soggetti reputati più idonei “anche secondo le leggi naturali ed etiche, ad esercitare tali compiti”<sup>1</sup>. La regola trova implicita conferma nel dettato della legge n. 219/2012, le cui disposizioni, nel focalizzare l’attenzione normativa sull’interesse del minore, sono protese, nel loro complesso, a ribadire la necessità che i genitori *in primis*, gli altri parenti quindi, assicurino alla prole l’assistenza morale e materiale necessaria al suo armonico sviluppo, senza discriminazioni derivanti dal diverso stato giuridico (crf. art. 315 c.c.). Nessun cenno viene, invece, riservato dalla richiamata disciplina agli altri istituti diversi dalla potestà pur previsti dal legislatore, con un silenzio normativo che, tuttavia, a ben vedere, si rivela non privo di risvolti sul piano del concreto atteggiarsi delle forme di protezione di chi ancora non abbia raggiunto la maggiore età.

La lettura complessiva della legge n. 219/2012 lascia, infatti, trasparire come, di là dalle stesse intenzioni del suo autore, la riforma della filiazione finisca, direttamente ed indirettamente, da un lato, per rideterminare i contenuti di strumenti, per così dire, tradizionali e, dall’altro, per introdurne altri che, distinti dalla tutela o dalla curatela dell’emancipato, risultano comunque funzionali alla cura del minore.

L’estensione degli effetti del riconoscimento della prole nata fuori del matrimonio al rapporto con familiari diversi dal singolo genitore e l’espressa ammissione giuridica della parentela cd. naturale giustificano, così, la più ampia interpretazione dell’art. 348 c.c., per quel che attiene, in particolare, alla individuazione dei chiamati, di preferenza, all’ufficio tutelare qualora entrambi genitori siano morti o per altre ragioni non possano esercitare la potestà (art. 343 c.c.). La riformulazione dell’art. 276 c.c., a sua volta, completa il quadro delle garanzie attraverso l’introduzione di un curatore del minore nel giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità.

La sensazione complessiva è più che altro una conferma, quella vale a dire del mutato atteggiamento dell’ordinamento nei confronti del minore: non più “oggetto” di tutela, ma soggetto attivo, quante volte dotato di discernimento, delle scelte che concernono

---

<sup>1</sup> Il virgolettato riproduce le parole di A. JANNUZZI, P. LOREFICE, *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano, 2004, p. 259.



la sua sfera giuridica. Il minore viene considerato persona al pari dell'adulto secondo un *leit motif* che dalla penna del giurista trascorre nuovamente a quella del legislatore. L'effetto (ulteriore), sol che ci si soffermi – per quanto qui d'interesse – sulle norme dedicate alla tutela, incentrate in prevalenza sull'amministrazione dei suoi beni ad opera del tutore, è la necessità di funzionalizzarle alla “cura” della persona (cfr. art. 357 c.c.), in sintonia con i più alti valori espressi dalla Costituzione.

Cha valida sia la conclusione è dimostrato, del resto, dall'evoluzione dell'istituto: le origini della tutela raccontano, infatti, di un ufficio (quello del tutore) creato all'interno del diritto romano al fine di proteggere gli interessi del patrimonio e della famiglia del *pupillus*, qualora il *pater* fosse morto o avesse perduto la libertà e non potesse, pertanto, svolgere le dette funzioni<sup>2</sup>; descrivono, cioè, la *tutela impuberis* come strumento atto a supplire le carenze relative a situazioni giuridiche di natura patrimoniale. Di queste ultime l'abrogata codificazione indicava come esempio, in grado di legittimare la nomina del tutore, l'esigenza di assicurare a minori rimasti orfani o comunque figli di genitori inadeguati l'amministrazione dei beni e la titolarità di consistenti eredità. La storia successiva dell'istituto parla, invece, di una rivisitazione delle sue norme per effetto della (ri)scoperta costituzionale della centralità della persona (anche minore) e di un impiego dello stesso al diverso scopo di porre rimedio a condizioni sociali ed umane difficili, caratterizzate da forme e gradi diversi di disagio e da contesti familiari inidonei ad assicurare l'armonica crescita del minore<sup>3</sup>.

Significativamente, così, l'art. 357 c.c. antepone la cura del soggetto, alla distinta ed ulteriore funzione di rappresentanza “in tutti gli atti civili” e di amministrazione dei beni, coniugando, per tale via, *ratio* e finalità della tutela ed esprimendo, contestualmente, il bisogno di “un contatto costante” tra il tutore ed il minore e di “una consapevolezza delle esigenze” di quest'ultimo ad opera del primo, in quanto momenti indefettibili nei quali si sostanzia e prende forma la ricordata funzione di cura<sup>4</sup>. Solo, infatti, attraverso la

---

<sup>2</sup> P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, Roma 1905, I, p. 403 ss.; E. ALBERTARIO, *Studi di diritto romano*, I, Milano 1933, p. 79

<sup>3</sup> Sul punto, tra i primi, P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972, p. 13 ss.; P. STANZIONE, *Persona fisica (diritto civile)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1990, XXIII, p. 1 ss. ovvero da ultimo, ID., *Delle persone fisiche, sub art 1 c.c.*, in *Commentario al codice civile*, a cura di P. Cendon, Milano, 2009, p. 467 ss.

<sup>4</sup> Per la giur. di merito Trib. Pistoia, 18 ottobre 2004, in *Foro it.*, 2005, I, c. 257 ss. Ma significativo anche il pronunciato di Trib. min. Trieste, 18 maggio 2011, in *Giur. merito*, 2011, 11, p. 2660 ss., che sottolinea l'importanza di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e chi dovrà prendersi cura della sua persona. Si legge, così, nel corpo del provvedimento che “qualora due genitori, cessata la loro convivenza, vivessero in reciproca conflittualità tra di loro, rimanendo sordi ai più elementari bisogni della figlia in tenera età e determinassero la paralisi gestionale-educativa di essa, non è opportuno l'affidamento condiviso, sebbene richiesto da entrambe le parti, né può addivenirsi all'affidamento esclusivo, stante la paritaria reciprocità nell'alimentare il conflitto. Può essere pronunciata di ufficio, a norma dell'art. 8 della convenzione di Strasburgo 25 gennaio 1996, la decadenza dalla potestà dei due genitori, essendo manifesto il grave pregiudizio cui è esposta la minore, a rischio di aggravamento se la situazione non conoscesse una positiva evoluzione. Con la nomina del tutore sarà questo ad esercitare la potestà ed assumere ogni decisione occorrente alla



convivenza, quale “voluta” dagli artt. 45 e 371 c.c., il tutore è in grado di assolvere, sotto la vigilanza del giudice tutelare, ai compiti di educazione, allevamento, istruzione e, quindi, di gestione del patrimonio del pupillo<sup>5</sup>.

Che si tratti di funzioni di decisiva importanza emerge, altresì, dal dettato dell’art. 348, ult. co., c.c., che nel definire i criteri che devono sovrintendere alla nomina, richiede che l’ufficio ricada in ogni caso su *persona idonea*, di *ineccepibile condotta* “la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell’art. 147” e tale sia considerata dal giudice<sup>6</sup>, tenuto ad intervenire qualora manchi la designazione da parte del genitore che ha esercitato per ultimo la potestà o ricorrano “gravi motivi” per disattenderla<sup>7</sup>.

Il potere ascrivito all’organo giudicante è, anzi, così preminente che taluno non ha esitato a definire il tutore come “l’organo esecutivo delle decisioni del giudice<sup>8</sup>”, con formula che, se sottolinea l’impossibilità per il designato di surrogarsi *tout court* ai genitori stante “la insostituibile condizione del rapporto filiale<sup>9</sup>”, evidenzia, nondimeno, quanto condivisa e partecipata sia l’attenzione riservata alle sorti personali e patrimoniali del minore.

La legge n. 219/2012, come detto, non ha inciso sui criteri che devono improntare la decisione del giudice, se non nel senso di sollecitarlo, attraverso i principi e le regole che ne animano il dettato, ad una sempre maggiore considerazione dell’interesse del minore; interesse, appunto, “prioritario”, per riprendere la definizione della legge n. 54/2006; interesse, ancora, a tal punto prevalente da richiedere che sia il giudice, a deliberare, sentito il tutore, ed il protutore “sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all’esercizio di un’arte, mestiere o professione, sentito lo stesso minore se ha compiuto gli anni dieci, e richiesto, quando è opportuno, l’avviso dei parenti prossimi e del comitato di patronato dei minorenni”, nonché “sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l’istruzione del minore e per l’amministrazione del patrimonio, fissando i modi d’impiego del reddito eccedente” (art. 371 c.c.).

---

educazione, istruzione, circa la salute della bambina, che rimarrà collocata presso la madre, ma trascorrerà giornate anche con il padre, tenuto al contributo di mantenimento”.

<sup>5</sup> Sull’educazione del minore, su i suoi contenuti, sulla sua rilevanza giuridica, si rinvia al brillante saggio di P. STANZIONE, *Il diritto all’educazione del minore*, in G. Autorino, F. Naddeo, P. Stanzione, *Studi sul diritto di famiglia*, Salerno, 2012, p. 191 ss.

<sup>6</sup> Sul punto A. DELL’ORO, *Della tutela dei minori*, in *Comm. Scialoja-Branca, sub artt. 343-389*, Bologna-Roma, 1979, p. 65, che ricorda come l’attribuzione dell’ufficio in capo al designato dal genitore non sia automatica ma presupponga il provvedimento del giudice.

<sup>7</sup> In dottrina U. BISEGNA, *Tutela e curatela*, in *Novissimo dig. it.*, XIX, Torino, 1973, p. 930, per il quale, appunto, è sempre necessaria la valutazione del giudice resa attraverso il successivo decreto di nomina.

<sup>8</sup> Sono parole di S. PUGLIATTI, *Della tutela e dell’emancipazione*, in *Comm. cod. civ.*, Firenze, 1940, p. 677.

<sup>9</sup> Così A. BUCCIANTE, *Organi della tutela*, in *Trattato dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, 4, Torino, 1982, p. 613, il quale sottolinea come l’intervento giudiziario sia, nella specie, di gran lunga più incisivo di ogni altra forma di sindacato in tema di potestà dei genitori. Il giudice, infatti, svolge un ruolo che non è solo di controllo del potere del tutore, ma, appunto, di attiva partecipazioni alle sorti, personali e patrimoniali, del minore.



Ma il discorso è destinato a ripetersi in relazione anche ad altre norme: da quelle che presiedono all'avvio del procedimento a quelle che, più direttamente, riguardano la scelta di chi dovrà ricoprire l'ufficio tutelare.

2. Sotto il primo profilo, l'art. 345 c.c. impone alle persone che vengano a conoscenza, per ragioni del loro ufficio<sup>10</sup> o per ragioni di parentela, di circostanze che legittimino il ricorso alla misura di protezione di farne denuncia al giudice tutelare entro breve termine. Sul punto, non può non rilevarsi come l'espresso riconoscimento, ad opera della legge n. 219/2012 della parentela cd. naturale, consenta di includere nella cerchia dei soggetti tenuti ad attivarsi anche gli ascendenti e gli altri collaterali del minore nato fuori del matrimonio<sup>11</sup>.

Si tratta di una timida novità che consegue alla riforma, *sub specie*, appunto, di una diversa e più ampia interpretazione delle disposizioni del codice già vigenti, alla quale se ne accompagnano di più indicative, sol che si rifletta sul dettato del successivo art. 348 c.c. L'articolo, come è noto, stabilisce che il giudice tutelare nomini tutore "la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la potestà dei genitori" e che "se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore" avvenga "preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti".

Abbandonata la tradizione cara al codice del 1865, che affiancava una tutela legittima ed una testamentaria ad una, invece, dativa<sup>12</sup>, la codificazione vigente ha mantenuto solo quest'ultima, secondo una valutazione che, alla luce dell'accentuazione delle

---

<sup>10</sup> Si pensi all'ufficiale di stato civile ovvero al notaio o al cancelliere.

<sup>11</sup> Già in passato la Cassazione non aveva mancato di rilevare, pur in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso, il ruolo della famiglia cd. naturale. Si legge, così, in Cass., 13 febbraio 1981, n. 1060, in *Giust. civ. Mass.*, 1981, fasc. 2, che "per respingere l'opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità è necessario e sufficiente accertare che il bambino, al momento del provvedimento, si trovi in stato di abbandono materiale e morale, mentre è irrilevante la bontà della scelta degli affidatari effettuata dal tribunale, salvo il caso che il mancato adattamento del minore alla nuova famiglia assegnatagli non riveli, sia pure indirettamente, il suo invincibile attaccamento alla famiglia di origine e, quindi, l'inesistenza dell'abbandono da parte dei parenti naturali, quanto meno sotto il profilo morale". In precedenza, in modo ancor più significativo, Trib. min. Caltanissetta, 24 maggio 1979, in *Giur. it.*, 1980, I, 2, p. 306, aveva precisato che "gli ascendenti naturali certamente rientrano nella categoria dei «parenti tenuti agli alimenti» e perciò hanno pieno titolo – ex art. 314/12 c.c. – per proporre opposizione contro il decreto di adottabilità. La convocazione dei parenti tenuti agli alimenti (e la notifica del decreto di adottabilità) è necessaria solo quando non vi siano genitori conosciuti ed esistenti. La convocazione dei parenti tenuti agli alimenti (nonni naturali) non è opportuna quando questi abbiano dimostrato il proprio disinteressamento nei confronti della madre e del minore".

<sup>12</sup> Il nostro ordinamento ha mantenuto, sia pur in modo indiretto, la tutela testamentaria. La volontà del genitore, infatti, può esprimersi anche mediante testamento e come tale ugualmente vincola il giudice nella scelta. Secondo A. DELL'ORO, *Della tutela dei minori*, cit., 64, la nomina del tutore potrebbe anche invertere la sola disposizione del testamento.



finalità di protezione dei figli volute dalla legge n. 219/2012, si rivela ancor più condivisibile. Il ragionamento seguito dal codice civile è lineare: spetta *in primis* ai genitori designare il tutore; il giudice *nomina* la persona da essi indicata e può disattendere la scelta solo se ricorrano *gravi motivi*, quali la necessità di non esporre il minore al subentrare di altre autorità non sempre portatrici di interessi in sintonia con i suoi<sup>13</sup>. E', infatti, il "carattere familiare che è tuttora attribuito alla tutela" a determinare "anche dopo la scomparsa, fisica o giuridica, dei genitori, una sorta di ultrattività, sia pure attenuata, della loro potestà"<sup>14</sup>.

Alla luce delle riforme che negli ultimi anni hanno interessato il diritto di famiglia, non sembra allora peregrino ritenere che una delle motivazioni in grado di scongiurare il rispetto dell'indicazione fornita dal genitore possa essere rappresentata dall'assenza di "rapporti significativi" (per riprendere la formula del novellato art. 315 c.c.) del minore con il possibile prescelto per l'ufficio di tutore. Se, cioè, è l'interesse del minore ad assurgere a criterio guida delle decisioni destinate ad incidere sulla sua sfera esistenziale prima ancora che patrimoniale non può non tenersi conto del disagio psicologico che potrebbe derivargli dal dover instaurare un legame comunque importante con soggetti sostanzialmente estranei alla sua crescita, ancorché a lui parenti.

In tal senso, ben chiarisce l'art. 348 c.c. come la stessa scelta da parte del giudice debba avvenire *preferibilmente* e non *necessariamente* tra gli ascendenti, i prossimi parenti ed affini<sup>15</sup>. Sul punto, torna ad apprezzarsi il valore della l. n. 219/2012 nella ridefinizione della famiglia e nell'ampliamento giuridico dei suoi membri. Il deciso riconoscimento della parentela cd. naturale cui si faceva cenno consente, infatti, di fugare ogni dubbio circa il ruolo da attribuire nella vita del minore nato fuori del matrimonio a familiari prima formalmente esclusi da una norma, l'art. 258 c.c., che limitava gli effetti del riconoscimento al rapporto tra il figlio ed il genitore che lo avesse effettuato. Non erano mancati, in passato, gli autori che avevano evidenziato la natura di "comunità di affetti"<sup>16</sup> della famiglia come tale non riducibile alle strette categorie volute dal legislatore specie in relazione alla filiazione

---

<sup>13</sup> A. BUCCIANTE, *La tutela dei minori*, in Tratt. Rescigno, 4, cit., 1997, p. 694. Se, così, è innegabile che la formula verbale prescelta dall'art. 348 c.c. nel suo *incipit* ("*nomina* tutore") descrive con immediatezza una condizione (quella della nomina a tutore della persona indicata appunto) alla quale il giudice non può sottrarsi, altrettanto vero è che determinate situazioni, riassunte nella ricordata formula generale dei "gravi motivi", possono giustificare una decisione differente da quella voluta dal genitore. La dottrina, sul punto, si è lungamente interrogata, ritenendo, in modo pressoché pacifico, che il legislatore non abbia voluto riferirsi alle già disciplinate ipotesi di incapacità e di dispensa, ma ad altre cause quali ad esempio la lontananza del tutore e l'opportunità di non costringere il minore a mutare la propria residenza. Si è così precisato che la predetta formula debba essere riempita di contenuti attraverso il riferimento a situazioni soggettive che il giudice deve valutare secondo il criterio direttivo fornitogli dal quarto comma dell'art. 348 c.c., che richiede, come accennato, che la nomina ricada su persona "idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'art. 147".

<sup>14</sup> In tal senso B. DE FILIPPIS, F. CASABURI, *Il giudice tutelare nella dottrina e nella giurisprudenza*, Padova, 1999, 141.

<sup>15</sup> Lo rileva U. BISEGNA, *Tutela e curatela*, cit., p. 930.

<sup>16</sup> S. CICCARELLO, *Parentela e affinità*, in *Il diritto di famiglia. Trattato di diritto privato*, diretto da Bessone, Torino, 1999, IV, p. 7. Ma sia consentito, altresì, il richiamo a G. SALITO, *Parentela e affinità*, in *Trattato teorico pratico di diritto di famiglia*, diretto da G. Autorino Stanzione, I, Torino, 2011, p. 1 ss.



naturale; la stessa giurisprudenza aveva rivendicato il rilievo dei cd. parenti naturali nella vita del minore anche al di fuori delle ipotesi nelle quali era il codice stesso ad estendere la sfera di efficacia del riconoscimento oltre l'angusto dettato del richiamato art. 258 c.c. (si pensi alle norme degli artt. 148, 433, 467, 468, 737, 738 c.c.). Il giudice della legge aveva, così, denunciato l'assenza di "una norma che all'accertamento formale della filiazione naturale colleghi l'effetto di far entrare il figlio nella famiglia di origine del genitore, in guisa da attribuirgli uno *status* familiare rapportato non solo a un padre o a una madre, ma anche a nonni, zii e cugini<sup>17</sup>".

All'indomani della legge in commento, non è pertanto più dato revocare in dubbio che il secondo comma dell'art. 348 c.c. vada riferito in generale agli ascendenti o agli altri parenti prossimi del minore senza che alcun valore dirimente assuma la circostanza che il rapporto di filiazione origini oppur no dal matrimonio. Lo impone il chiaro e novellato dettato dell'art. 74 c.c. che, al primo comma, stabilisce che "la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso". Lo statuisce il non meno lineare primo comma del riformulato art. 258 c.c. nel punto in cui precisa che "il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso".

Spetterà comunque al giudice valutare l'idoneità del familiare a rivestire l'ufficio di tutore, con un potere di scelta più ampio di quello riservatogli dal primo comma dell'art. 348 c.c., stante l'assenza di quella perentorietà, nel secondo comma, che connota invece la prima parte della disposizione.

Sotto altro profilo, tuttavia, l'ampliamento del novero dei soggetti sui quali far ricadere la nomina a tutore accentua gli interrogativi che già prima del riconoscimento della cd. parentela naturale accompagnavano il dettato della norma in esame e che si sostanziano, precipuamente, nella esatta individuazione di coloro che effettivamente possano dirsi "prossimi parenti". Il riferimento espresso agli ascendenti nel corpo dell'art. 348 c.c. circoscrive la categoria ma non risolve la questione, la quale, anzi, sia pure in un mutato contesto, si ripropone secondo dinamiche non dissimili da quelle che in passato avevano accompagnato la riforma dell'adozione, allorquando cioè si era trattato di individuare i "parenti tenuti a provvedere" al minore onde escludere la configurabilità dello stato di

---

<sup>17</sup> Corte cost., 24 marzo 1988, n. 363, in *Giur. cost.*, 1988, I, p. 1500. Di certo, la spiegazione di una simile scelta legislativa poteva rinvenirsi, all'indomani dell'entrata in vigore del codice civile, nell'esigenza di garantire maggiormente l'istituto del matrimonio ed i figli nati al suo interno rispetto a quelli naturali. Caduta siffatta finalità, a seguito della riforma del diritto di famiglia, la giurisprudenza, di merito come di legittimità, ha tentato di erodere progressivamente le differenze ancora esistenti tra filiazione legittima e naturale, come attestano le pronunce di incostituzionalità dell'art. 803 c.c. – nella parte in cui prevede, per l'ipotesi di sopravvenienza di un figlio naturale, la revocabilità della donazione solo se il riconoscimento avvenga entro due anni dalla sentenza (Corte cost., 3 luglio 2000, n. 250, in *Foro it.*, 2001, I, c. 1100); di tutela del diritto del cognome del figlio (Corte cost., 23 luglio 1996, in *Giur. cost.*, 1996, I, p. 2647); di disciplina della crisi della coppia anche non coniugata (tra le tante, Corte cost., 13 maggio 1998, n. 166, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1998, I, p. 678).



abbandono per carenza di assistenza morale e materiale (art. 8 l. n. 149/2001). Ed anche in relazione a tale fattispecie, la genericità della formula normativa aveva creato non poche difficoltà di carattere interpretativo. L'espressione "parenti prossimi" dell'art. 348 c.c. si presenta, tuttavia, maggiormente problematica, in quanto scevra di quelle specificazioni ulteriori che, al contrario, si rinvengono nell'altra ("parenti tenuti a provvedervi") e che rinviano propriamente all'obbligo di *provvedere* al minore, qualora non possano o non vogliano farlo i genitori. Immediato, in simile eventualità, risulta il richiamo alla disciplina dettata dal codice in tema di alimenti, sol che si abbia riguardo all'art. 433 c.c.

Di là da tale ipotesi, gli altri riferimenti normativi che incardinano su soggetti differenti dai genitori un ruolo fattivo nella vita del minore sembrano avere ad oggetto principalmente se non esclusivamente la sfera patrimoniale. L'art. 148 c.c., in quest'ottica, precisa che "quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi e naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari, affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli": la norma, cioè, scinde nettamente il rapporto personale di cura (che fa capo ai genitori) dagli obblighi a contenuto patrimoniale (di cui possono essere gravati i nonni).

In tal senso, essa si rivela inappagante, come in genere tutte le disposizioni, di analogo tenore, che prediligono il momento "patrimoniale". Se, infatti, si ha riguardo alla finalità della tutela, specie alla luce della riforma della filiazione e della maggiore attenzione riservata alla persona del minore, deve respingersi ogni lettura che intenda individuare i "parenti prossimi" in coloro che per legge sono tenuti a prestare gli alimenti o sono obbligati, esclusivamente, a forme di intervento di natura prettamente economica<sup>18</sup>. Dubbio è, invece, se l'art. 348 c.c. possa volersi riferire ai parenti entro il quarto grado, sul presupposto per cui la legge sull'adozione si riferisce ripetutamente a questa categoria di soggetti<sup>19</sup>.

L'aggettivo "prossimi", dal canto suo, si presta ad una simile interpretazione, essendo innegabile che i parenti entro il quarto grado siano, comunque, anche secondo il sentire sociale, le persone normalmente più vicine. Opportunamente, comunque, la dottrina legge il riferimento del secondo comma dell'art. 348 c.c. in termini di criterio non

---

<sup>18</sup> Una simile tesi era stata già respinta dalla dottrina già in relazione all'esegesi delle norme relative all'adozione. Al riguardo cfr. P. UBALDI, *Adozione e affidamento dei minori*, in *Le nuove leggi civili commentate*, Padova, 1984, p. 56 ss.; P. VERCELLONE, *Prime osservazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"*, in *Giur. it.*, 1983, IV, c. 272 ss.

<sup>19</sup> Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore per un periodo superiore a sei anni deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al giudice tutelare (art. 9, comma VI, l. n. 149/2001); se risultano deceduti i genitori e non esistono parenti entro il quarto grado il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare immediatamente lo stato di adottabilità (art. 11, comma I); il presidente del tribunale convoca i parenti entro il quarto grado (che abbiano mantenuto un significativo rapporto con il minore) ed impartisce loro prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore (artt. 12 e 13); viene dichiarata l'adozione se i (genitori e) parenti entro il quarto grado non si siano presentati, ovvero l'audizione dei medesimi abbia dimostrato il persistere della mancanza di assistenza e la non disponibilità ad *ovviarvi* (art. 15).



“differenziale della categoria ma preferenziale nella categoria<sup>20</sup>”, in quanto non serve a distinguere i parenti prossimi da quelli meno prossimi, così come avveniva nel codice del 1865 per la designazione dei parenti chiamati a comporre il consiglio di famiglia, ma unicamente a stabilire che il più prossimo è preferito al meno prossimo.

La conclusione trova conferma nel dettato delle novelle disposizioni che indicano nel “rapporto significativo” con il minore uno dei presupposti per l’instaurarsi ed il consolidarsi con lui di una relazione familiare, con soluzione che, a maggior ragione, deve ritenersi valida rispetto al legame che si crea con il tutore<sup>21</sup>. Del resto, già prima dell’entrata in vigore della legge n. 219/2012, la presenza di rapporti significativi costituiva, a giudizio degli interpreti, la sola condizione che potesse giustificare l’attribuzione ai familiari diversi dai genitori di un potere di intervento nella sfera personale e patrimoniale del minore “poiché il carattere vicariante della posizione dei congiunti diversi dai genitori ne comporta il coinvolgimento nel procedimento solo nei limiti in cui essi risultino attualmente titolari di rapporti affettivi forti e durevoli, tali, cioè, da consentire loro di offrire elementi essenziali per la valutazione dell’interesse del minore e, per altro aspetto, di prospettare soluzioni dirette ad ovviare allo stato di abbandono nell’ambito della famiglia di origine<sup>22</sup>”.

Spetta, allora, al giudice verificare nel caso concreto l’idoneità assistenziale dei predetti parenti, con valutazione che non deve limitarsi a constatare la semplice disponibilità offerta, ma che deve accertare le effettive manifestazioni di attenzione rivolte al minore<sup>23</sup>, specie qualora provengano da persone che non hanno avuto per il passato particolari relazioni materiali ed affettive con il minore<sup>24</sup>.

Una volta constatata la presenza di un legame significativo, dovrà quindi valutare la condotta del familiare affinché risulti “ineccepibile”, idonea cioè a dare affidamento in sede di crescita ed educazione del minore. Se solo si scorgono i repertori giurisprudenziali, viene, così, agevole sollevare qualche perplessità in ordine alla idoneità, ad esempio, del nonno che

---

<sup>20</sup> Così A. BUCCIANTE, *La tutela dei minori*, in Tratt. Rescigno, 4, cit., 1997, p. 697.

<sup>21</sup> Analogamente, già in relazione alla disciplina sull’adozione, la giurisprudenza aveva sottolineato l’importanza dell’esistenza di un rapporto significativo del minore con la sua famiglia. Si era, così, affermato, che “in tema di dichiarazione di adottabilità, e di inidoneità non transitoria dei genitori a prestare le cure necessarie al minore, qualora si manifesti, da parte di figure parentali sostitutive, la disponibilità a prestare assistenza e cure al minore, essenziale presupposto giuridico per escludere lo stato di abbandono è la presenza di siffatti rapporti dello stesso con dette persone, giacché la l. n. 184 del 1983 - specie dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 149 del 2001 - attribuisce rilievo alla parentela, ai fini della esclusione dello stato di abbandono, solo se accompagnata dalle relazioni psicologiche e affettive che normalmente la caratterizzano. (Nella specie, in applicazione del riferito principio, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto irrilevante, al fine di escludere lo stato di abbandono, la circostanza che i nonni materni avessero dato la propria disponibilità ad accogliere il minore, facendo difetto un pregresso rapporto significativo da costoro instaurato con il nipote)”: Cass., 10 agosto 2006, n. 18113, in *Dir. e gius.*, 2006, 40, p. 33.

<sup>22</sup> In tal senso Cass., 12 aprile 2006, n. 8526, in *Giust. civ.*, 2007, 10, p. 2210.

<sup>23</sup> Cass., 9 febbraio 1990, n. 903, in *Riv. dir. civ.*, 1991, p. 662.

<sup>24</sup> Cass., 29 novembre 1996, n. 10656, in *Fam. dir.*, 1997, p. 324; App. Milano, 9 ottobre 1998, *ibidem*, 1999, p. 365.



si sia dimostrato non in grado di “capire gli effettivi bisogni del bambino e di relazionarsi con le problematiche della vita, nonostante la sua determinata volontà di essere d’aiuto al nipote, nel quale vede il mezzo per colmare la sua solitudine, rendendolo possessivo e invadente e quindi involontariamente negativo<sup>25</sup>”.

3. Non stupisce, invece, che le disposizioni della l. n. 219/2012 non abbiano inciso sul distinto istituto di protezione del minore rappresentato dalla curatela del minore emancipato. Non stupisce perché fin dall’analisi dei presupposti che ne giustificano la nomina si evince con chiarezza come il curatore sia il titolare di un ufficio di diritto privato istituito per la protezione degli interessi di natura economica degli emancipati nel compimento, essenzialmente, degli atti di straordinaria amministrazione.

Il fatto stesso di inerire a minori che siano stati autorizzati dal tribunale, *ex art.* 84 c.c., a contrarre matrimonio, lascia trasparire come la misura non sia volta, a differenza della tutela, a supplire a possibili mancanze nella sfera personale ed esistenziale del soggetto; ma miri, piuttosto, alla cura del patrimonio. E’ noto, del resto, che l’emancipazione designi propriamente uno stato di limitata capacità di agire che il minore acquista come automatica conseguenza, appunto, del matrimonio<sup>26</sup> e per effetto del quale egli è sottratto alla potestà dei genitori e può compiere validamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché quelli di carattere personale.

Di riflesso, il codice civile si spoglia delle cautele che richiede, invece, in sede di nomina del tutore; rinuncia alla enunciazione di criteri di preferenza analoghi a quelli prescritti dall’art. 348 c.c. e si limita ad individuare ora nel coniuge ora nei genitori il soggetto tenuto a ricoprire l’ufficio di curatore (art. 392 c.c.). Solo ove non sia possibile la designazione di una delle persone indicate, il giudice è sostanzialmente libero di scegliere chi ritenga più idoneo, secondo una valutazione discrezionale.

Una simile autonomia decisionale è confermata dal terzo comma della richiamata disposizione ai sensi del quale “se interviene l’annullamento per una causa diversa dall’età, o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all’ufficio, o in mancanza, altra persona”. Dunque, se di incidenza delle novelle disposizioni sull’istituto della curatela vuol discorrersi, essa va scorta nel suggerimento – implicito ed indiretto – all’autorità giudiziaria di tener conto della ridefinizione della parentela e della sua estensione anche ai cd. parenti naturali, quante volte, appunto, si intenda optare per un familiare<sup>27</sup>.

Muta, del resto, rispetto alla tutela, la stessa funzione del giudice tutelare che diviene, nella specie, di controllo preventivo sul compimento di determinati atti patrimoniali del

---

<sup>25</sup> Cass., 14 novembre 2003, n. 17198, in *Dir. e gius.*, 2004, p. 61

<sup>26</sup> Sul punto G. BONILINI, *Manuale di diritto di famiglia*, 2a ed., Torino, 2002, p. 27.

<sup>27</sup> E tanto può ripetersi anche nell’eventualità in cui il giudice voglia scegliere all’interno della cerchia dei familiari chi debba ricoprire il ruolo di curatore speciale di cui all’art. 394, ult. co., ed all’art. 395 c.c.



minore, senza che gli sia concessa alcuna ingerenza nella sfera dei diritti personali dello stesso e nell'amministrazione dei suoi beni in generale<sup>28</sup>.

Di guisa che la vera novità della legge n. 219/2012 è piuttosto rappresentata dalla introduzione del corpo dell'art. 276 c.c. di un curatore dotato di legittimazione passiva nei giudizi di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio. Sul punto sono necessarie alcune precisazioni. Anzitutto, non può non rilevarsi come il codice civile conosca già una ben nutrita serie di fattispecie in relazione alle quali è prevista la nomina di un curatore speciale deputato alla tutela di precisi interessi del minore in materia (soprattutto) di accertamento della filiazione o di disconoscimento di un determinato *status*.

Così, a voler circoscrivere l'attenzione alla materia delle azioni dirette al corretto accertamento della filiazione, non può non farsi menzione di norme quali l'art. 244 c.c., che consente al figlio minorenni di ricorrere al giudice per la nomina di un curatore speciale per il promovimento dell'azione di disconoscimento, o l'art. 264, ul. co., c.c., che riconosce analoga facoltà in sede di impugnazione del riconoscimento<sup>29</sup>. Secondo un principio avente carattere generale in giurisprudenza, la nomina del curatore in simili casi, in quanto espressione di una esigenza di tutela dell'interesse del minore, ha carattere eventuale<sup>30</sup> e, dunque, presuppone una corretta identificazione di una tale nozione (quella, appunto, di interesse del minore<sup>31</sup>), nozione, peraltro, di "difficile ma non impossibile determinazione"<sup>32</sup>. In quest'ottica, le disposizioni della l. n. 219/2012 si rivelano quanto mai utili, in quanto offrono spunti di analisi e di riflessione per riempirne i contenuti, sebbene poi competa, in ogni caso, al giudice valutare se effettivamente la nomina del curatore si renda necessaria ovvero se ne possa prescindere come – secondo quanto affermato da

<sup>28</sup> Cfr. A. BUCCIANTE, *La emancipazione*, in *Tratt. Rescigno*, 4, cit., 1997, p. 738; nonché C. CATTANEO, *Emancipazione*, in *Dig. it., sez. civ.*, VII, Torino, 1991, p. 421.

<sup>29</sup> Altra ipotesi, ad esempio, in cui la legge chiaramente prescrive la nomina di un curatore al minore è rappresentata dall'art. 90 c.c., ai sensi del quale, come è noto, "con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale o la corte d'appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali. Il minore ammesso al matrimonio ha la capacità di prestare il suo consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, se assistito dai genitori esercenti la potestà su di lui o dal tutore, ai sensi dell'art. 165. In mancanza di chi eserciti la potestà dei genitori o la tutela, ovvero nel caso di inidoneità degli stessi, specie avendo riguardo al comportamento tenuto dalle parti nel corso della procedura di autorizzazione del minore alle nozze, sopperirà il curatore speciale, nominato nel decreto con cui si concede la dispensa". La nomina, anche in tal caso, ha carattere puramente eventuale ed avviene anche d'ufficio, ad opera del tribunale dei minori, o della corte d'appello in caso di reclamo, tutte le volte che possa verificarsi un conflitto di interessi tra il minore ed il suo legale rappresentante nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali. In dottrina G. Bonilini, *Manuale di diritto di famiglia*, cit., p. 59). L'assistenza del curatore speciale è necessaria, peraltro, anche nel caso di scelta di convenzione matrimoniale dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio, ai sensi dell'art. 162, 2° co. A ciò aggiungasi che per effetto del disposto dell'art. 165 c.c. la mancanza di assistenza del curatore rende le convenzioni stipulate annullabili. In dottrina A. PINO, *Diritto di famiglia*, 3a ed., Padova, 1998, p. 97

<sup>30</sup> Da ultimo Corte. Cost., 11 marzo 2011, n. 83, in *Guida al diritto*, 2011, 13, 28; Cass., 14 luglio 2010, n. 16551, in *Dir. e giur.*, 2010.

<sup>31</sup> Ma sul punto *amplius* P. STANZIONE, *Minori (condizione giuridica dei)*, in *Enc. dir.*, Milano, 2011, p.725 ss.

<sup>32</sup> Per riprendere l'espressione di G. AUTORINO, *Diritto di famiglia*, Torino, 2003, p. 195.



taluni pronunciati – “nel procedimento disciplinato dall'art. 250, comma 4, c.c., con riguardo al riconoscimento del figlio naturale che non abbia compiuto i sedici anni” sul presupposto per cui “il figlio non assume la qualità di parte, per cui non è necessaria la nomina di un curatore speciale<sup>33</sup>”.

Rispetto alle fattispecie considerate degli artt. 244 e 264 c.c., l'ipotesi introdotta dalla riforma nel corpo dell'art. 276 c.c. sembra, tuttavia, avere una valenza differente. Dispone testualmente la norma che in mancanza di eredi dei genitori nei confronti dei quali promuovere l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, “la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore speciale nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere proposto”.

La disposizione aveva, invero, attratto l'attenzione di parte della dottrina già prima della sua riformulazione ad opera dell'odierno legislatore. Si era, allora, precisato che, qualora il legittimato passivo dell'azione fosse stato minore, il contraddittorio dovesse comunque essere instaurato nei confronti del suo rappresentante legale<sup>34</sup> e si era quindi aggiunto che in caso di morte dei genitori la legittimazione passiva non passasse ai discendenti, ma agli eredi, legittimi o testamentari “e non anche agli eredi degli eredi *del genitore (n.d.r.)*, o ad altri soggetti comunque portatori di un interesse contrario all'accoglimento della domanda, ai quali è, invece, riconosciuta solo la facoltà di intervenire nel giudizio a tutela dei rispettivi interessi<sup>35</sup>”.

Altra giurisprudenza, aveva, poi, aggiunto che “a norma dell'art. 276 c.c. legittimato passivo nel giudizio per l'accertamento della paternità naturale è il presunto genitore ovvero – in caso di mancanza di questo – i suoi eredi. La posizione di altri soggetti, portatori di interessi, patrimoniali e non patrimoniali, contrari all'accertamento della filiazione, quali il coniuge e i figli legittimi del presunto genitore, resta regolata dal comma 2 dell'art. 276, che attribuisce loro la legittimazione a contraddire alla domanda intervenendo nel processo, ma non anche quella a essere citati in giudizio come contraddittori necessari, senza che ciò comporti contrasto con i precetti di cui agli artt. 3, 29 e 30 cost.”<sup>36</sup>.

---

<sup>33</sup> Cass., 11 gennaio 2006, n. 395, in *Giust. civ. Mass.*, 2006, p. 1. Ha però chiarito Cass., 4 agosto 2004, n. 14934, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, 7-8, che “nel procedimento previsto dall'art. 250, comma 4, c.c. il minore infrasedicenne non assume la qualità di parte, divenendo tale solamente all'esito della nomina del curatore speciale ai sensi dell'art. 78, comma 2, c.p.c. in presenza di un conflitto d'interessi con il genitore legale rappresentante che si oppone al riconoscimento da parte dell'altro genitore naturale, determinandosi in tal caso una sorta di intervento *inssu iudicis* del minore stesso, a mezzo del suddetto curatore. Ne consegue che la sentenza emessa a chiusura del procedimento deve essere notificata, ai fini della decorrenza del termine breve per la relativa impugnazione, anche al suddetto curatore, non determinandosi in difetto il passaggio in giudicato e la conseguente definitività della decisione, in ragione del mancato decorso di detto termine rispetto a tutte le parti in causa”.

<sup>34</sup> E ciò anche se al di sotto di codesta età non è consentito il riconoscimento. Ma in argomento cfr. U. MAJELLO, *Della filiazione naturale e della legittimazione*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1982, p. 215; F. MOROZZO DELLA ROCCA, *Paternità e maternità (accertamento giudiziale della)*, in *Enc. giur. Treccani*, XXII, Roma, 1990, p. 3.

<sup>35</sup> App. Milano, 2 maggio 2011, in *Dir. fam.*, 2012, 1, p. 274.

<sup>36</sup> Cass., 26 settembre 2011, n. 19603, in *Guida al diritto*, 2011, 44, p. 71.



In dottrina si era, invece, considerata l'ipotesi in cui erede universale fosse lo stesso attore con conseguente necessità di nominare un curatore speciale al defunto in analogia a quanto disposto dall'art. 247 c.c., in mancanza di prossimi congiunti nei confronti dei quali instaurare il contraddittorio<sup>37</sup>. Non erano, tuttavia, mancate le voci contrarie propense, invece, a considerare improponibile l'azione per unisoggettività del rapporto<sup>38</sup>.

Sul punto, significativamente, era intervenuta la Corte costituzionale giudicando manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 276, comma 1, c.c., in riferimento agli art. 3, 24 e 30 cost., “nella parte in cui non prevede, nel caso di morte sia del genitore sia degli eredi di questo, la possibilità, per colui che voglia far accertare la propria paternità o maternità naturale, di agire comunque nei confronti di un curatore speciale nominato dal giudice oppure nei confronti degli eredi degli eredi del presunto genitore”. E già in tale sede il giudice delle leggi aveva rimesso ogni decisione sul punto alla “discrezionalità del legislatore ordinario, il quale, allo scopo di realizzare la pretesa del rimettente, potrebbe indicare quale legittimato passivo della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, in caso di premorienza del genitore e dei suoi eredi, un curatore speciale, ovvero individuare i legittimati negli eredi degli eredi del preteso genitore<sup>39</sup>”.

A tale soluzione è, così, pervenuta la l. n. 219/2012, superando le ulteriori perplessità che accompagnavano la corretta delimitazione soggettiva dell'art. 276 c.c. rappresentate dal rilievo circoscritto che, ai sensi dell'art. 258 c.c., sembrava avere il riconoscimento. Prima dell'espressa ammissione della parentela naturale, era, infatti, agevole dedurre che, una volta morto il genitore, si instaurasse un contraddittorio necessario tra i

<sup>37</sup> In tal senso F. MOROZZO DELLA ROCCA, *Paternità e maternità (accertamento giudiziale della)*, cit., p. 4.

<sup>38</sup> Così U. MAJELLO, *Della filiazione naturale e della legittimazione*, cit., p. 217.

<sup>39</sup> Corte cost., 20 marzo 2009, n. 80, in *Giur. cost.*, 2009, 2, p. 741. Già in precedenza Corte cost., 20 novembre 2008, n. 379, in *Giur. cost.*, 2008, 6, p. 4498, aveva affermato che “è manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 276, comma 1, c.c., censurato, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., nella parte in cui non prevede la possibilità di nominare un curatore speciale nei cui confronti promuovere l'azione di riconoscimento della paternità o maternità naturale, in caso di premorienza sia del presunto padre o madre che degli eredi. La richiesta pronuncia additiva non è, infatti, costituzionalmente obbligata, ma rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario, il quale potrebbe sia indicare quale legittimato passivo della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, in caso di premorienza del genitore e dei suoi eredi, un curatore speciale, sia individuare i legittimati negli eredi degli eredi del preteso genitore”. Ed analogamente Corte cost., 21 dicembre 2007, n. 450, in *Giur. cost.*, 2007, 6, aveva asserito che “è manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 276 c.c., censurato, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., nella parte in cui non prevede la possibilità della nomina di un curatore speciale nei cui confronti promuovere l'azione di riconoscimento di paternità o maternità naturale in caso di premorienza sia del presunto padre o madre che degli eredi di costoro. Difetta invero ogni descrizione della fattispecie sottoposta all'esame del giudice *a quo*, essendosi questi limitato ad affermare di ritenere inammissibile la richiesta svolta da parte attrice di sospensione della procedura di cui all'art. 274 c.c. per la nomina di un curatore speciale al genitore defunto, senza fornire alcuna motivazione sulla rilevanza della questione nel procedimento *a quo*, in contrasto con il principio secondo cui il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza, senza che a tale carenza possa supplirsi facendo riferimento alle deduzioni della parte intervenuta nel giudizio di costituzionalità”.



suoi eredi, tutti interessati alle conseguenze di carattere patrimoniale che sarebbero potute derivare dalla conclusione del giudizio<sup>40</sup>; mentre, con riguardo, invece, alla eventualità – oggi disciplinata – in cui mancassero anche gli eredi degli eredi contro i quali procedere, la dottrina che aveva finito con l'escludere la possibilità di nominare un curatore speciale in ragione del dettato dell'art. 78 c.p.c. che presuppone la mancanza del rappresentante, non anche la mancanza della persona da rappresentare, “sicché è priva di ogni giustificazione la nomina di un curatore speciale che possa tutelare interessi di persona inesistente<sup>41</sup>”.

Superate siffatte eccezioni, la nomina del curatore speciale è oggi, come detto, testualmente prevista dal riformato art. 276 c.c. Peraltro, a voler riguardare la vicenda dalla prospettiva degli istituti di protezione, deve evidenziarsi come solo indirettamente sembra potersi parlare di curatore che intervenga a garanzia del minore e ciò secondo un duplice ordine di considerazioni: anzitutto, la nomina non concerne una figura destinata, come nelle altre fattispecie considerate, ad affiancarsi al minore ovvero ad intervenire in suo nome e per suo conto nei giudizi che lo riguardino. Al contrario, il curatore si pone *di fronte* al minore, come contraddittore, potrebbe dirsi, nel giudizio volto ad accertare il suo rapporto di filiazione rispetto al presunto padre o alla presunta madre. Egli, in secondo luogo, intervenendo in mancanza di eredi dei genitori, assicura piuttosto la tutela di un interesse pubblico alla certezza degli *status* e con esso alla protezione della filiazione affinché riceva quei diritti e quell'assistenza che la legge le riconosce.

---

<sup>40</sup> “Ciò spiega perché il legislatore del 1942 non abbia, invece, preso in considerazione il vincolo di semplice parentela, ma solo la presenza di un diritto di successione”: F. DANOVI, *Le azioni in materia di filiazione e i principi generali del processo*, in *Giur. merito*, 2004, p. 153, in part. n. 74.

<sup>41</sup> Sono parole di U. MAJELLO, *Della filiazione naturale e della legittimazione*, cit., p. 217.